

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPALLONE, FARINI, BELTRAME, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, INVERNIZZI, SACCHETTI, TAROZZI, BARONTINI, MONTAGNANA, BARDINI, COMPAGNONI, DI PAOLANTONIO, AMICONI, MAGNO, ANGELINI LUDOVICO, MAGLIETTA, NAPOLITANO, GIORGIO, GREZZI, BIANCO, MICELI, DI MAURO, MARILLI, LACONI, POLANO

Annunziata il 20 febbraio 1958

Garanzia da svalutazioni monetarie delle rimesse dei lavoratori emigrati all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge è quello di garantire da svalutazioni monetarie le rimesse alle loro famiglie dei lavoratori italiani all'estero. Il problema è stato acutamente avvertito dopo la recente svalutazione del franco francese. A causa di tale svalutazione i salari degli emigrati italiani in Francia sono stati ridotti del 20 per cento.

È noto infatti che il nostro emigrato all'estero rimette mensilmente alla propria famiglia in Italia la più gran parte possibile del proprio salario che deve servire al sostentamento della famiglia che in generale ha lasciato in Italia. Per fare questo il nostro emigrato all'estero si sobbarca ai lavori più pesanti, cerca in ogni modo di fare ore straordinarie di lavoro, dopo le ore di lavoro si cucina da sé il pasto, dorme in alloggi malsani ed in generale si priva anche dell'essenziale pur di risparmiare.

Accade anche che in alcuni paesi, e tra questi la Francia, per avere il libretto-paga necessario per inviare le rimesse alle famiglie residenti in Italia passano 5 o anche sei mesi.

I lavoratori stagionali che hanno un contratto di ingaggio di 7 o 8 mesi, sono così costretti ad accumulare in franchi tutta la parte del salario che riescono a risparmiare per poi rimetterla in Italia in una sola volta.

Quasi sempre perciò la svalutazione non colpisce solo il salario corrente, ma anche quello forzatamente accumulato creando così per gli emigrati e per le loro famiglie situazioni estremamente gravi e dolorose.

La proposta di legge che noi sottoponiamo alla vostra approvazione stabilisce all'articolo 1 come le rimesse per le quali noi proponiamo la garanzia da svalutazioni valutarie siano quelle effettuate « a titolo di sostentamento » da lavoratori italiani all'estero a beneficiari residenti in Italia. Abbiamo così voluto circoscrivere il campo alle rimesse di reddito di puro lavoro destinato al mantenimento della famiglia del lavoratore emigrato.

Con il primo comma dell'articolo 2 abbiamo inteso affidare al Ministero del tesoro la facoltà di escludere determinate valute. Tale disposizione ha una evidente importanza. Con essa infatti il Governo ha la possibilità

di rifiutare la garanzia valutaria per valute estere della cui solidità ha ragione di non avere fiducia e ciò costituirà un utile e serio avvertimento per i nostri emigrati.

Sempre mediante l'articolo 2 proponiamo di prendere in considerazione solo le svalutazioni che prevedono una riduzione di almeno il 3 per cento del controvalore in lire e ciò al fine di fare fronte ad eventi straordinari e non a normali e ricorrenti variazioni del valore delle monete.

Per determinare la misura dell'indennizzo da noi proposto noi indichiamo due criteri obiettivi: l'incidenza della svalutazione sul livello della retribuzione reale nel paese nel quale la svalutazione ha luogo ed il cambio in vigore tra la valuta di tale paese e la lira italiana.

Con l'articolo 5 si affida alla Banca d'Italia la cura delle operazioni di indennizzo

L'articolo 3 al secondo comma, estende la garanzia da svalutazione valutaria ai lavoratori emigrati in Francia prima del 12 agosto 1957, prima cioè della ultima svalutazione del franco-francese e ciò per le ragioni esposte all'inizio di questa nostra relazione

Per la copertura di bilancio degli oneri finanziari, che da questa nostra proposta di legge derivano, noi proponiamo che a partire dal prossimo bilancio si istituisca un apposito

capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del tesoro.

Per coprire invece gli oneri derivanti dall'applicazione del 2° comma dell'articolo 3 (indennizzo a favore degli emigrati in Francia prima del 12 agosto 1957) noi proponiamo di ricorrere, con apposito decreto-legge, ad una leggera imposta sulle nostre importazioni dalla Francia, imposta che può essere agevolmente sopportata dati i notevoli profitti marginali che a causa della svalutazione a tale importazione si sono accompagnati e si accompagnano.

Dobbiamo aggiungere che gli oneri per il bilancio dello Stato dovuti alla presente proposta di legge possono essere notevolmente ridotti nel caso in cui il Governo riesca con apposite Convenzioni, come è del resto già avvenuto con i lavoratori bioticoli italiani emigrati in Francia, o come sempre in Francia, si è fatto per i lavoratori emigrati colà dal Belgio, ad ottenere per i lavoratori emigrati rimesse privilegiate coperte da svalutazione.

Confidiamo pertanto nell'accoglimento della proposta di legge, che non rappresenta d'altra parte una novità nella nostra legislazione, dove la pratica di tutelare gli interessi dei nostri connazionali ha già un precedente nell'assicurazione del credito all'esportazione, soggetto a rischi speciali, come è stabilito dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai beneficiari residenti in Italia delle rimesse di valuta estera effettuate a titolo di sostentamento da lavoratori italiani occupati all'estero, saranno concessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi per compensare le perdite che venissero a prodursi per effetti della eventuale svalutazione rispetto alla lira italiana, delle valute dei Paesi in cui i predetti emigrati lavorano.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di escludere con proprio decreto dal beneficio della corresponsione dell'indennizzo le valute estere della cui solidità ha ragione di non avere fiducia.

Le svalutazioni alle quali si applica la presente legge debbono determinare una

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

variazione di cambio con la lira italiana che comporta una riduzione di almeno il 3 per cento del controvalore in lire, rispetto a quello calcolato in base a cambi in vigore precedentemente alla svalutazione stessa.

ART. 3.

Gli indennizzi previsti dalla presente legge saranno corrisposti solo per le rimesse che effettui emigrati che abbiano iniziato a lavorare nel Paese interessato in data anteriore a svalutazioni che si verifichino comunque in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Gli indennizzi, saranno altresì corrisposti per le rimesse effettuate o da effettuare da lavoratori emigrati in Francia, che si siano svalutate anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° agosto 1957.

ART. 4.

Il Ministero del tesoro determinerà la percentuale di indennizzo da corrispondere ai beneficiari delle rimesse prendendo in considerazione la eventuale variazione del livello delle retribuzioni reali nel Paese che ha subito la svalutazione e il cambio in vigore tra la valuta di tale Paese e la lira italiana. Detta percentuale sarà modificabile da parte dello stesso Ministero in relazione alle variazioni degli elementi in base ai quali essa viene determinata.

ART. 5.

La Banca d'Italia è incaricata di curare le operazioni di indennizzo che saranno compiute su istruzione e per conto del Tesoro e dietro segnalazione da parte delle Banche abilitate al commercio dei cambi, tramite le quali vengono effettuate le rimesse

ART. 6.

Per la copertura delle spese derivanti dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere nel proprio stato di previsione per gli esercizi finanziari 1958-59 e successivi, le somme occorrenti per il rimborso degli indennizzi.

Per la copertura delle spese derivanti dagli indennizzi di cui all'articolo 3, secondo comma, il Governo è delegato ad istituire un importo sui sovraprofitto realizzati in seguito alla svalutazione del franco francese dagli importatori italiani di merci dalla Francia e dai territori dell'Unione francese.